

## Rappresentanza

Lezione 28 febbraio 2019 – Avv. Saguto

- **Rappresentanza** quale potere di un soggetto di sostituirsi ad un altro nella conclusione di contratti, fondato una previsione di legge (rappresentanza legale, es. art. 320 c.c. dei genitori per i figli) o sulla volontà del soggetto che conferisce il potere, espressa nel negozio di procura (rappresentanza volontaria).
- **Distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta:**
  - Rappresentanza **diretta**: rappresentante conclude il contratto in nome e per conto del rappresentato, in forza del potere cd. di spendita del nome del rappresentato conferito nel negozio di procura, nella cui sfera giuridica si producono direttamente gli effetti giuridici del contratto concluso nel suo nome e interesse.
    - Regole sulla forma della procura (art. 1392 c.c.) e sulla facoltà del terzo di richiedere la giustificazione dei poteri del rappresentante (art. 1393 c.c.);
    - Disciplina della capacità, sui vizi della volontà e sugli stati soggettivi rilevanti nel rappresentante e rappresentato (artt. 1389, 1390, 1391 c.c.).
  - Rappresentanza **indiretta**: es. con il contratto di mandato (artt. 1704 e 1705 c.c.).
- Rappresentanza e altre forme di sostituzione nell'altrui attività giuridica nella disciplina codicistica: contratto per persona da nominare (art. 1405 c.c.) e contratto per conto di chi spetta (es. in tema di assicurazione art. 1891 c.c.).
- Rappresentanza e forme di intermediazione nel “diritto dei consumatori”: intermediario come figura generica che ricomprende la rappresentanza diretta, indiretta e la mera attività di promozione (es. intermediario del credito di cui all'art. 121 e 120 *quinquies* T.U.B.; promotore finanziario art. 31 T.U.F.).

- **Patologie della rappresentanza**

**Differenze tra la fattispecie del conflitto di interessi e della cd. rappresentanza senza potere:**

- Conflitto di interessi e contratto con se stesso (art. 1394 c.c. e art. 1395 c.c.).

In giurisprudenza si veda Cass. 30/5/2008, n. 14481, sulle caratteristiche del conflitto. Cass. 20/8/2013, n. 19229, sulla presunzione di conflitto nel contratto con se stesso.

- Disciplina speciale del conflitto di interessi nei contratti di intermediazione finanziaria di cui all'art. 21 del Testo unico della Finanza.

- Rappresentanza senza potere: contratto concluso dal cd. *falsus procurator* spendendo il nome altrui, in mancanza di procura o oltre i limiti delle facoltà conferitegli (art. 1398 c.c.).
- Potere di ratifica del soggetto falsamente rappresentato. Si veda in giurisprudenza Cass. 28/12/2009, n. 27399.
- Diritto al risarcimento del danno del terzo, a titolo di responsabilità precontrattuale, cagionato da parte del falso rappresentante per aver confidato senza colpa nella validità ed efficacia del contratto.

- Problema della cd. **rappresentanza apparente**: si lega al principio dell'apparenza del diritto che viene ricondotto a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole del terzo, a cui un soggetto appaia come titolare di un potere di rappresentanza validamente conferito.
- Presupposti della rappresentanza apparente
- La c.d. rappresentanza tollerata
  - Valutazione della buona fede del terzo che abbia contrattato con il falso rappresentante e del comportamento colposo del rappresentato (nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 13/07/2018, n.18519; Cass. 28/8/2007 n. 18191).
  - Opponibilità ai terzi contraenti delle cause di estinzione del potere di rappresentanza ai sensi dell'art. 1396 c.c.: cfr. da ultimo Cass. 23/10/2018, n. 26679.

- **Riferimenti bibliografici:**

- Per un inquadramento generale dell'istituto della rappresentanza:  
D'AMICO, voce *Rappresentanza (diritto civile)*, in Enc. giur., XXV, Roma,1991;
- Sui diversi profili legati alla disciplina del conflitto di interessi:  
A. LUMINOSO, *Il conflitto di interessi nel rapporto di gestione*, in Riv. dir. civ., I, 2007;
- Sui problemi sollevati dalla rappresentanza apparente:  
A. ZACCARIA, *Rappresentanza apparente e "contatto sociale": considerazioni circa il ruolo dell'affidamento nel diritto civile italiano*, in Studium iuris, 10/2016.

